

ALLEGATO “A1”

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI VIA – FRAZIONE: ANNI**

Art. 1 *Oggetto e durata della convenzione*

Con la presente convenzione, il Comune di Paderno Dugnano (d’ora in poi denominato “Concedente”) affida alla Società Sportiva (d’ora in poi denominata “Concessionaria”) l’utilizzo e la gestione dei campi da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via a Paderno Dugnano (MI) – frazione, comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all’art. 3 della presente convenzione.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia le Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate.

In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell’impianto sportivo, contribuiranno alle spese pagando al Concedente una tariffa stabilita dallo stesso, di cui il 30% sarà riconosciuta alla Concessionaria.

La durata della presente convenzione è fissata in cinque anni, a decorrere dalla disponibilità dell’impianto.

Art. 2 *Descrizione degli impianti e delle attrezzature*

L’impianto sportivo di via– frazione - oggetto della convenzione, come da disegno allegato, è costituito da:

- campo da calcio principale in erba di dimensioni 65 x 105;
- tribuna per il pubblico corredata dai relativi servizi igienici;
- locale bar e ristoro;
- campo allenamento in sabbia di dimensioni 100 x 50;
- edificio spogliatoio;
- edificio biglietteria

Le attrezzature presenti nell’impianto sono quelle risultanti dall’elenco – inventario allegato.

In riferimento alle caratteristiche dell’impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 *Modalità e prescrizioni per l'utilizzo*

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate alla F.G.C.I.
- solo occasionali purchè non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo della Concessionaria, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport - Impianti Sportivi) entro il **15 luglio** di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art.1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente.

Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, **senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico - ausiliari**, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 4 *Oneri a carico della Concessionaria*

La Concessionaria provvederà:

- ? ? all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze (compreso il parcheggio) durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
- ? ? alle spese telefoniche;
- ? ? alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- ? ? pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- ? ? per il campo in erba e le aree limitrofe a verde: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura (ove necessaria ad integrazione competenze della Ditta Appaltatrice del verde);
- ? ? per il campo in sabbia: bagnatura, passaggio stuoia ed eventuale diserbo se necessario. Per le operazioni succitate, riguardanti i due campi, resta a carico della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;
- ? ? manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
- ? ? manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;
- ? ? sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco, di allenamento e del parcheggio);
- ? ? pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- ? ? imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria.;
- ? ? manutenzione impianti voce;
- ? ? manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli spogliatoi, etc...);

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo art.10 e/o addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- ? ? esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- ? ? occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;

? ? vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Per quanto concerne il bar - ristoro, restano a carico della Concessionaria l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è – in via di principio – da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico.

Art. 5 *Oneri a carico del Concedente*

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- sostituzione lampade dei fari, del parcheggio e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco ed allenamento;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco; taglio erba e diserbo del campo in erba e di tutte le aree a verde sia interne che esterne, compreso il parcheggio, decespugliamento, raccolta foglie e rami rotti, potatura piante;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

Il Concedente si impegna altresì a riconoscere alla Concessionaria il 30% delle entrate derivanti dall'utilizzo del centro sportivo da parte di altre società sportive.

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Art. 6 *Responsabilità della Concessionaria*

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.T.C. e R.T.O. da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport – Impianti Sportivi e l'Ufficio Economato, contestualmente al versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art.10, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70).

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 7 *Proventi dell'attività di utilizzo*

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la Concessionaria partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar – ristoro;
- il 30% di quanto riscosso dal Concedente per l'applicazione della tariffa di cui all'art. 1.

Art. 8 *Controlli*

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Sport - Impianti Sportivi, con scadenza semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 9 *Divieto di modificazione della destinazione degli impianti*

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 *Canone e durata della convenzione*

La validità della presente convenzione è riferita al periodo-, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto

La Concessionaria verserà al Concedente, a titolo di corrispettivo forfettario per il periodo di utilizzo sopra indicato la cifra di (pari a €.....) da versare:

Anno £. (pari a €.....)

Anno £. (pari a €.....)

Anno £. (pari a €.....)

Anno £. (pari a €.....)

Anno £. (pari a €.....)

La Concessionaria è tenuta a versare entro il termine che verrà stabilito per ciascuna convenzione dall'Ufficio Sport. Tale somma sarà rideterminata annualmente in base agli indici ISTAT.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

Inoltre la Concessionaria, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, polizza fideiussoria a favore del Comune rilasciata ... dalla Banca ... di £. 1.000.000 (€516,46), che verrà rimborsato al termine della vigenza della convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili alla Concessionaria.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";
- f) mancato versamento ingiustificato del canone, nonostante la diffida a provvedervi nel termine prestabilito.

Art. 12 **Cessione della convenzione**

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252.

Art. 13 **Modificazione della convenzione**

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 14 **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Paderno Dugnano e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n° 80/1998.

Art. 15 **Penali**

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata alla Concessionaria una penale di £. 150.000 (€ 77,49). La penale verrà applicata dal Dirigente, di cui all'art. 17 della presente convenzione. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite fax. La Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art.11.

Art. 16 **Gestione della sicurezza**

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

Art. 17 **Referenti**

Il Comune di Paderno Dugnano nomina quali suoi referenti:

- ✍️ Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- ✍️ il Responsabile dell'Ufficio Sport - Impianti Sportivi, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 18 ***Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Previa elaborazione di un piano concordato tra le parti, il canone di concessione di cui all'art. 10 potrebbe essere compensato da interventi, a carico della Concessionaria, tesi a migliorare tecnicamente la dotazione strumentale dell'impianto sportivo. Resta inteso che qualora le parti decidano di attivare il meccanismo di cui al presente articolo, dovrà essere redatto e approvato dagli organi competenti un piano di fattibilità tecnico-economica, che ne dimostri la funzionalità sotto l'aspetto strutturale di vantaggio al pubblico interesse.